



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 3137 / 2015

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA SALGAIM ECOLOGIC S.P.A. RELATIVO ALLA MODIFICA DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI COSTITUITI DA OLI VEGETALI E ANIMALI, CON AUMENTO DEI QUANTITATIVI TRATTATI, DA REALIZZARSI IN COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA, IN VIA C. COLOMBO 1.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l’art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010.
- iv. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- v. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- vi. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
 - al comma 89, tra l’altro, stabilisce che le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di

esercizio da parte dell'ente subentrante, ad oggi non ancora realizzatosi per quanto concerne il presente provvedimento;

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 575 del 03.05.2013, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii;
- iii. la Deliberazione della Giunta provinciale n. 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n° 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione;
- iv. la L.R. 27 aprile 2015, n. 6 “legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;
- v. l’art. 44 della succitata legge, recante modifiche alla legge regionale 26 marzo 1999, n° 10, con riferimento alla composizione ed al funzionamento della Commissione V.I.A. provinciale, prevedendo tuttavia al comma 2 che i componenti delle commissioni provinciali in essere continuano ad espletare le proprie funzioni fino allo scadere del relativo incarico e comunque non oltre il 31 dicembre 2015;
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- vii. la D.G.R.V. del 09 dicembre 2014 n. 2299 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- viii. l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;
- ix. il D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- x. la circolare della direzione generale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo n. 6 del 19 marzo 2010.

Vista l’istanza, acquisita agli atti con prot. n. 60868 del 17/07/2015 con cui la ditta SALGAIM ECOLOGIC S.p.A., con sede legale in Padova, Via degli Scrovegni 1, chiede l’attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la modifica di un impianto di recupero di rifiuti costituiti da oli vegetali e animali;

Constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 8 lettera t e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all’espletamento della procedura di verifica di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ai sensi della DGRV n. 575 del 03.05.2013;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 17.07.2015 l’avviso di avvenuta trasmissione da parte del proponente del progetto e dello studio preliminare ambientale e la relativa documentazione;

Dato atto che:

- i. con nota protocollo n. 62048 del 22.07.2015 sono stati comunicati alla società Salgaim Ecologic S.p.A i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in quanto la stessa risultava in contrasto con quanto previsto dall’art. 16 c.3 elaborato A del piano regionale dei rifiuti urbani e speciali approvato con DCRV 30/2015 interrompendo i termini del procedimento;

- ii. con nota acquisita agli atti con protocollo n. 66106 del 07.08.2015 la società Salgaim Ecologic S.p.A. ha trasmesso le osservazioni in merito ai motivi ostativi dichiarando di mantenere invariata la potenzialità annua di trattamento dei rifiuti rispetto allo stato attuale;
- iii. con nota protocollo n. 68585 del 18.08.2015 questa Amministrazione ha accolto le osservazioni presentate dalla ditta facendo ripartire i termini del procedimento fissati nel 05.11.2015;
- iv. con nota protocollo n. 77296 del 18.09.2015 il Segretariato per il Veneto-Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo- ha espresso il proprio parere in merito agli aspetti paesaggistici non ritenendo necessario sottoporre l'intervento al procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale;
- v. in data 23.09.2015 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio della Commissione VIA dei luoghi ove sarà realizzato l'intervento;
- vi. con nota acquisita agli atti con protocollo n. 82552 del 07.10.2015 la ditta ha inviato delle integrazioni in merito al progetto e allo studio d'impatto ambientale;
- vii. con circolare n. 371117 del 16.09.2015 la Regione Veneto, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla definizione di modifica sostanziale contenuta nell'art.16 c.3 Elaborato A del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015; tali chiarimenti hanno fatto venire meno i motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza comunicati con nota protocollo n. 62048 del 22.07.2015;
- viii. con nota protocollo n. 83345 del 09.10.2015 questa Amministrazione ha informato la società Salgaim Ecologic S.p.A sulla possibilità di sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA il progetto contenente l'aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare essendo venuti meno i motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza.
- ix. a seguito di tale comunicazione la società Salgaim S.p.A ha chiesto con nota protocollo n. 84607 del 14.10.2015 di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA il progetto contenuto nell'istanza protocollo n. 60868 del 17/07/2015 con l'aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare ivi previsti.
- x. È stato quindi sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA il progetto originario di cui all'istanza acquisita agli atti con protocollo n. 60868 del 17/07/2015 contenente anche l'aumento dei quantitativi da trattare;
- xi. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- xii. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- xiii. la Commissione VIA nella seduta del 28.10.2015 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 89018 del 29.10.2015;
- xiv. con numero di serie n. 01140062927493 del 09.06.2015 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo pari a 16 € per il presente provvedimento ai sensi del DPR n. 642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013;

Ritenuto di fare proprio il sopraccitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

determina

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 60868 del 17/07/2015, relativo alla modifica di un impianto di recupero rifiuti costituiti da oli vegetali e animali con aumento di quantitativi dei rifiuti trattati, per le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA protocollo n. 89018 del 29.10.2015 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. A lavori ultimati e con impianti a regime venga condotta una campagna di monitoraggio acustico per la verifica dei livelli di emissione, immissione e differenziali presso i recettori sensibili. In caso di superamento dei valori normativi vengano adottate le mitigazioni necessarie per ricondurre i valori entro i

limiti di legge. Copia delle risultanze siano inviate per conoscenza ad ARPAV e alla Città metropolitana di Venezia.

2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo alla modifica di un impianto di recupero rifiuti costituiti da oli vegetali e animali, acquisito agli atti con protocollo n. 60868 del 17.07.2015.
3. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Città Metropolitana di Venezia dell'avviso di deposito del progetto, al netto delle interruzioni effettuate e fissato al 05/11/2015, risulta rispettato.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Salgaim Ecologic S.p.A. e trasmesso per conoscenza al Comune di Campagna Lupia, alla Regione del Veneto - Unità Complessa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante sintetico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20 comma 7 del. D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo: <http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/node/663>.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente